PERCUDANI & PARTNERS
SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 30.10.2020

Circolare 33/2020
a cura dello Studio Associato Percudani

A tutti i clienti

Oggetto: conversione in legge del "D.L. Agosto".

Il D.L. 104/2020 rubricato "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economica", ribattezzato "Decreto Agosto", quinto intervento del Governo quale risposta al perdurare della crisi da Covid-19, è stato convertito con modifiche nella Legge 126/2020 pubblicata nel S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020.

Di seguito si offre un quadro sintetico delle principali novità di carattere tributario e societario, nonché approfondimento su talune questioni ritenute di interesse più diffuso.

Sommario

1. Modifiche al superbonus 110% (articolo 51, comma 3-quater e articolo 57-bis) 1
2. Fondo per la filiera della ristorazione (articolo 58)....2
3. Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (articolo 59) 3
4. Sospensione ammortamento soggetti no Ias adopter (articolo 60, commi 7-bis – 7-quinquies) 3
5. Semplificazione apertura imprese under 30 (articolo 61-bis) 4
6. Aiuti pmi in deroga alla disciplina comunitaria (articolo 62)....4
7. Bonus 110% (articolo 63 e articolo 80, comma 6)....4
8. Proroga moratoria pmi (articolo 65)....4
9. Assemblee societarie (articolo 71) 5
10. Operazioni effettuate dal gruppo Iva e nei confronti di esso (articolo 72-bis)....5
11. Rimborsi per pagamenti elettronici (c.d. cashback) (articolo 73)....5
12. Credito di imposta locazioni non abitative (articolo 77, comma 1 e comma 3)....5
13. Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 81)....6
14. Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi (articolo 97) 6
15. Proroga secondo acconto soggetti ISA (articolo 98) 7
16. Rinvio termine versamento imposte per soggetti Isa in difficoltà (articolo 98-bis) 7
17. Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020 (articolo 110) 7

*-

1. Modifiche al superbonus 110% (articolo 51, comma 3-quater e articolo 57-bis)

Viene introdotto il nuovo comma 1-bis nell'articolo 119, D.L. 34/2020, prevedendo che ai fini del beneficio del c.d. superbonus, per accesso autonomo dall'esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.
Viene, inoltre, previsto che nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli Allegati al D.L. 189/2016 e D.L. 39/2009. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.
Infine, il nuovo comma 13-ter stabilisce che, al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis, D.P.R. 380/2001, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.

2. Fondo per la filiera della ristorazione (articolo 58)

Viene introdotto un contributo a fondo perduto per le imprese, in attività al 15 agosto 2020, con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche Dop e Igp.
Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi **da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare** del fatturato e dei corrispettivi medi **dei mesi da marzo a giugno 2019**.
Limitatamente ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti.
Il contributo è erogato mediante:
- anticipo del 90% all'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 67, D.Lgs. 159/2011;
- saldo a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, da effettuarsi con modalità tracciabile.

L'erogazione è effettuata nel rispetto degli aiuti de minimis, non rileva:
- ai fini delle imposte dirette;
- del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir;
- ai fini Irap ed è alternativo al contributo ex articolo 59.

Con decreto Mipaaf, di concerto con il Mef, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 15 agosto 2020, sono stabiliti criteri, modalità e ammontare del contributo.
Poiché per l'accesso ai benefici è necessario registrarsi all'interno della piattaforma digitale, messa a disposizione dal concessionario convenzionato, denominata «piattaforma della ristorazione», ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale, il Mipaaf può stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici che risultino dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento.
L'acconto del contributo sarà erogato dal concessionario convenzionato. L'acquisto dei prodotti è certificato dal beneficiario attraverso la presentazione dei documenti richiesti utilizzando la piattaforma della ristorazione ovvero recandosi presso gli uffici del concessionario convenzionato, all'esito della verifica il concessionario convenzionato provvederà ad emettere nelle medesime modalità i bonifici a saldo del contributo.
Il Mipaaf anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua verifiche a campione sui beneficiari del contributo con modalità da determinare

tramite decreto e comunica, ai fini dell'eventuale recupero, gli esiti di tale verifica all'ufficio che ha erogato i contributi.
Salvo che il fatto costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre al recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. All'irrogazione della sanzione provvede l'ICQRF. Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono effettuati con modello F24 ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, senza possibilità di compensazione con crediti entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto emesso dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo.
Nel caso in cui l'attività d'impresa cessi successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell'istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto di recupero dell'indebito contributo è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza che ne è responsabile in solido con il beneficiario.
Per l'anno 2020, il limite di spesa per il contributo ammonta a 600 milioni di euro.

3. Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (articolo 59)

Viene introdotto un contributo, alternativo a quello previsto per la filiera della ristorazione, per i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle P.A. competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:
a) per i Comuni capoluogo di Provincia, almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
b) per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.
Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei Comuni.
L'ammontare del contributo è determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019:
a) 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente 2019;
b) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta 2019;
c) 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta 2019.
Vengono previsti degli importi minimi individuati in:
- 1.000 euro per le persone fisiche; e
- 2.000 euro per gli altri soggetti.

Tale misura minima è riconosciuta anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei Comuni come sopra individuati.
La misura massima del contributo è individuata in 150.000 euro.
Per effetto del rimando alle disposizioni di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020:
- il contributo non concorre ai fini reddituali, dell'Irap e non rileva ai fini del calcolo di cui agli 61 e 109, comma 5, Tuir;
- si applicano le disposizioni ivi previste ai fini dell'accesso e delle verifiche.

4. Sospensione ammortamento soggetti no Ias adopter (articolo 60, commi 7-bis – 7-quinquies)

I soggetti che non adottano gli Ias, nell'esercizio 2020, anche in deroga all'articolo 2426, comma 1, n. 2), cod.

civ., possono non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
La quota di ammortamento non effettuata è imputata al Conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di 1 anno.
Con decreto Mef, è lasciata aperta la possibilità di prorogare la misura anche agli anni successivi.
Nel caso di fruizione della sospensione dell'ammortamento, bisogna destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare pari alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.
La Nota integrativa darà notizia della fruizione della deroga e dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
Ai fini fiscali, **restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 102, 102-bis e 103, Tuir, a prescindere dall'imputazione al Conto economico**. Analoghi criteri si applicano ai fini Irap dove restano valide le regole di calcolo della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7, D.Lgs. 446/1997, a prescindere dall'imputazione al Conto economico.

5. Semplificazione apertura imprese under 30 (articolo 61-bis)

Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani under 30, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.
A tal fine, con decreto Mise, da adottare entro 90 giorni decorrenti dal 14 ottobre 2020, sono adottate le misure di attuative.

6. Aiuti pmi in deroga alla disciplina comunitaria (articolo 62)

Viene introdotto il nuovo comma 1-bis, all'articolo 61, D.L. 34/2020, prevedendo che gli aiuti possono essere concessi anche alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, a condizione che:
a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, o
b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; o
c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

7. Bonus 110% (articolo 63 e articolo 80, comma 6)

Introducendo il nuovo comma 9-bis nell'articolo 119, D.L. 34/2020, viene previsto che ai fini della fruizione del bonus, le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, D.L. 34/2020, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio.
Inoltre, anche in assenza di espressa previsione nel regolamento condominiale, la partecipazione all'assemblea può avvenire anche in videoconferenza.
Viene modificato il comma 15-bis, prevedendo la fruibilità del credito per gli interventi su immobili appartenenti alla categoria catastale A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) se aperti al pubblico.

8. Proroga moratoria pmi (articolo 65)

Vengono prorogati al 31 gennaio 2021 rispetto all'originario 30 settembre 2020:

- le misure di sostengo alle mi previste dall'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6 lettere a) e c) e comma 8, D.L. 18/2020
- la sospensione delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazione creditizia, riguardanti le imprese di minore dimensione beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, nonché ai Sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria, prevista dall'articolo 37-bis, D.L. 23/2020.

Per le imprese già ammesse al 15 agosto 2020 alle misure di sostegno ex articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.

Le imprese che, al 15 agosto 2020, hanno esposizioni non ancora ammesse alle misure di sostegno di cui all'articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020. possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020.

Il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive previste dal comma 8 dell'articolo 56, D.L. 18/2020, tiene conto delle modifiche dei termini introdotte.

Infine, si prevede che entro 30 giorni decorrenti dal 15 agosto 2020, è possibile integrare le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996.

9. Assemblee societarie (articolo 71)

Viene previsto che per le assemblee delle Spa, Sapa, Srl, cooperative e mutue assicuratrici, convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'articolo 106, commi da 2 a 6, D.L. 18/2020:
- prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);
- per le Srl, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, cod. civ., e alle diverse disposizioni statutarie, è possibile prevedere che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3);
- prevedere l'intervento in assemblea tramite un rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).

10. Operazioni effettuate dal gruppo Iva e nei confronti di esso (articolo 72-bis)

Con una disposizione di interpretazione autentica, vengono introdotti i nuovi commi 3-bis e 3-ter all'articolo 70-quinquies, D.P.R. 633/1972, prevedendo che alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo Iva da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo Iva, si applica il regime di cui all'articolo 10, comma 2, se il committente delle prestazioni è un consorziato che partecipa al gruppo Iva.

Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui sopra, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10%, è effettuata sulla base della percentuale determinata:

a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo Iva, compresi nel triennio di riferimento;

b) in capo al gruppo Iva, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento.

11. Rimborsi per pagamenti elettronici - c.d. "cashback" (articolo 73)

Vengono introdotte alcune modifiche al rimborso in denaro previsto per il pagamento, da parte di privati, tramite strumenti elettronici. Si rinvia ad un provvedimento attuativo il contenuto pratico operativo.

12. Credito di imposta locazioni non abitative (articolo 77, comma 1 e comma 3)

Vengono apportate alcune modifiche al credito di imposta sulle locazioni di unità non abitative previsto dall'articolo 28, D.L. 34/2020:
- il credito spetta, a prescindere dal volume dei ricavi e compensi del 2019 alle strutture termali;

- il credito viene esteso al mese di giugno e anche a quello di luglio limitatamente alle attività stagionali.
In sede di conversione in legge viene previsto che per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati 2 contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.
Viene inoltre previsto che, limitatamente alle imprese turistico – ricettive il credito d'imposta spetta sino al 31 dicembre 2020.
L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, § 3, Tfue.

13. Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 81)

Viene introdotto per l'anno 2020 un credito di imposta in favore di:
- imprese;
- lavoratori autonomi;
- enti non commerciali

per investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:
- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche;
- società sportive professionistiche e Società e Associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime ex L. 398/1991.
Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
L'investimento deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a soggetti con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi al 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
I pagamenti devono essere effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23, D.Lgs. 241/1997.
Vengono stanziati 90 milioni di euro che costituiscono tetto di spesa per l'anno 2020. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza CdM.
Con D.P.C.M. sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli.
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013 relativo agli aiuti de minimis.

14. Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi (articolo 97)

Viene introdotta un'ulteriore rateizzazione dei versamenti di cui agli articoli 126 e 127, D.L. 34/2020, sospesi, che possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
1. per il 50% delle somme oggetto di sospensione:
- in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o
- mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;

2. per il restante 50% mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

15. Proroga secondo acconto soggetti ISA (articolo 98)

Viene prevista per i soggetti
- che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto Mef;
- che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di **almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente la **proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto** delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

La proroga si applica anche per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, D.P.C.M. 27 giugno 2020 e quindi anche per i soggetti che applicano:
- regime forfettario ex L. 190/2014;
- regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex D.L. 98/2011; e
- soggetti che presentano case di esclusione o di inapplicabilità degli Isa.

16. Rinvio termine versamento imposte per soggetti Isa in difficoltà (articolo 98-bis)

I soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (Isa), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, possono regolarizzare, senza sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 i versamenti dovuti e non versati, con la maggiorazione dello 0,8%.

In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati decorrenti dal 14 ottobre 2020.

17. Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020 (articolo 110)

Le società di capitali e gli enti commerciali residenti che non adottano gli Ias, nonché, per effetto del richiamo all'articolo 15, L. 342/2000, anche le società di persone commerciali, le ditte individuali, gli enti non commerciali non residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, possono, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 2426, cod. civ. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla Sezione II del Capo I della L. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione può essere fatta nel bilancio 2020, oppure, per effetto di quanto previsto dall'articolo 12-ter, D.L. 23/2020, in quelli 2021 e 2022, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella Nota integrativa.

In sede di conversione in legge è stato previsto che le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente al 14 ottobre 2020, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.

È prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo della rivalutazione, in tutto o in parte, con versamento di un'imposta sostitutiva del 10%.

Parimenti, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Le imposte sostitutive devono essere versate in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2020, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. 241/1997.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni:
- degli articoli 11, 13, 14 e 15, L. 342/2000,
- del regolamento di cui al D.M. 162/2001;
- del regolamento di cui al decreto Mef 86/2002; e
- dell'articolo 1, commi 475, 477 e 478, L. 311/2004.

Infine, è previsto che quanto stabilito all'articolo 14, comma 1, L. 342/2000, si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base agli Ias, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, Tuir. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata tramite versamento dell'imposta sostitutiva in misura pari al 10%.

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario in merito alla presente, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

Percudani & Partners